

Sent 263/15



N. 223 + Reg. Gen.
 247/13
 N. 834/15 Cronologico
 N. _____ Repertorio
 N _____ Camp. Civ

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche, riunito in camera di consiglio, nelle persone degli Ill.mi Sigg.ri:

- 1. FRANCO dr. Amedeo - Presidente
- 2. CHIARINI d.ssa Maria Margherita - Consigliere di Cassazione
- 3. CARINGELLA dr. Francesco - Consigliere di Stato - Relatore
- 4. SALTELLI dr. Carlo - Consigliere di Stato
- 5. METRO dr. Adolfo - Consigliere di Stato
- 6. SAMBITO d.ssa Maria Giovanna - Consigliere di Cassazione
- 7. DANIELE dr. ing. Giancarlo - Esperto tecnico

GIUDICI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in sede di legittimità iscritta nel Ruolo Generale dell'anno 2013 al numero 223, alla quale è stata riunita la causa R.G. n. 247/13, vertite

TRA

nel ricorso R.G. n. 223/2013

COMUNE DI CIVITELLA MESSER RAIMONDO, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati Sebastiano Russo e Francesca Benedetti, in virtù di procura a margine del ricorso, con domicilio eletto presso lo studio della seconda, in Roma, alla via del Casaletto n. 529;

RICORRENTE

CONTRO

- **SOCIETA' IDROELETTRICA VAL GLERIS S.r.l.**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusto mandato a margine della memoria di costituzione, dall'avv.to Francesco Longo, con domicilio eletto, in Roma, presso lo studio del prof. avv. Marcello Clarich, in viale Liegi n. 32;
- **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso, ope legis, dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
- **REGIONE ABRUZZO**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ope legis, dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

RESISTENTI**E NEI CONFRONTI**

- **COMUNE DI GESSOPALENA**, in persona del sindaco pro tempore;
- **ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- **PROVINCIA DI CHIETI**, in persona del legale rappresentante p.t.;

NON COSTITUITI

nel ricorso R.G. n. 247/2013

ABRUZZO RAFTING S.r.l., TIROASEGNO S.a.s. di Borrelli Antonio & C., TAVANI S.r.l., STEWART HOLLAND, RUTH HOLLAND, FABIAN HOLLAND e MICHELANGELO TORTORELLA, tutti rappresentati e difesi, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati Sebastiano

Russo e Francesca Benedetti ed elettivamente domiciliati presso lo studio della seconda, in Roma, alla via del Casaleto n. 529;

RICORRENTI

CONTRO

- **SOCIETA' IDROELETTRICA VAL GLERIS S.r.l.** in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato a margine della memoria di costituzione, dall'Avv. Francesco Longo, con domicilio eletto, in Roma, presso l'avv. Marcello Clarich, in viale Liegi n. 32;
- **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso, ope legis, dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

RESISTENTI

E CONTRO

- **COMUNE DI GESSOPALENA**, in persona del sindaco pro tempore;
- **ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- **REGIONE ABRUZZO**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- **PROVINCIA DI CHIETI**, in persona del legale rappresentante p.t.;

NON COSTITUITI

OGGETTO: ANNULLAMENTO

- della determinazione n. 131, adottata in data 23 settembre 2013 dal Comune di Gessopalena;
- Studio operativo di incidenza del dott. Locasciulli del maggio 2012;
- Studio operativo del dott. Piccottini del 23.8.2013;

- Nota prot. 8398 del 6.11.2012 della regione Abruzzo;

nonchè di ogni altro atto connesso e conseguente.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione delle parti in epigrafe specificate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza pubblica del 1° luglio 2015, il Consigliere Francesco Caringella.

FATTO

Con i ricorsi in epigrafe specificati il Comune di Civitella Messere Raimondo e le parti private meglio in epigrafe specificate hanno impugnato, in una con gli atti connessi, la determinazione n. 131, adottata in data 23 settembre 2013 dal Comune di Gessopalena, con cui è stato espresso parere di valutazione di incidenza positiva condizionata sulla realizzazione di un impianto idroelettrico in località ex Mulino Tozzi.

Si sono costituite le parti in epigrafe specificate.

Il ricorso n. 247/2014 è stato riunito al ricorso n. 223/2013.

Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l'ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 1° luglio 2015.

DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento.

2. Sono infatti fondati e assorbenti i comuni motivi di gravame con cui le parti ricorrenti prospettano il difetto di istruttoria e di motivazione che affliggerebbe la valutazione di incidenza positiva gravata, avete ad oggetto la

realizzazione di un impianto idroelettrico in località ex Mulino Tozzi.

Si deve, in particolare, rimarcare che anche lo studio di valutazione integrativo, predisposto dal Comune a completamento dello studio originario del maggio del 2012, non è idoneo a superare le ragioni di perplessità espresse dalla Regione Abruzzo con riguardo alla verifica dell'impatto dell'intervento in esame sulla specie e sugli *habitat*, con particolare attenzione alla lontra e al gambero di fiume.

In prima battuta va messa in luce l'erroneità del presupposto, da cui muove la determinazione gravata, dato dall'assenza di prove circa l'effettività e la stabilità della presenza della lontra sul fiume Aventino. Siffatta valutazione, oltre a non essere suffragata da approfondimenti istruttori adeguati, è smentita dagli accertamenti in atti (vedi, in particolare, i risultati delle indagini condotte dall'Università degli Studi del Molise per la redazione dei piani di gestione dei SIC) che attestano la stabile presenza della lontra lungo tutto l'Aventino. Dette indagini evidenziano, infatti, che tale corso d'acqua rappresenta il più importante tributario del Sangro e che il buono stato di conservazione delle acque, in particolare nel tratto più a monte del fiume, in prossimità del Parco nazionale della Majella, attesta il ruolo strategico rivestito da questo corso d'acqua per la sopravvivenza di nuclei vitali di tale animale nel tradizionale bacino del Sangro e per la sua espansione in Italia centrale.

L'erroneità del presupposto fattuale di base - derivante dall'accettazione di dati risalenti in merito all'assenza di recenti avvistamenti e alla notevole distanza dell'Avventino dai luoghi in cui ne è certa la presenza - finisce per rendere perplesse e insufficienti le valutazioni condotte dal Comune in or-

dine alle misure di protezione finalizzate a tutelare tale specie animale nell'ipotesi della sua effettiva presenza nei luoghi interessati dall'intervento in esame.

Va, inoltre, rilevato che l'assunzione del dato della stabile presenza della lontra lungo il corso del fiume avrebbe dovuto condurre a un adeguato approfondimento istruttorio e motivazionale circa gli effetti prodotti dalla riduzione della portata d'acqua del fiume (dagli attuali 2,500-3000 l/s ai 620 l/s, con la captazione del 75% delle acque del fiume per circa 2,3 Km), non solo sull'*habitat* nel quale la lontra vive ma anche sul deterioramento della principale fonte di approvvigionamento del cibo. Del pari la relazione integrativa non svolge un'analisi puntuale delle possibili incidenze negative prodotte dai consistenti interventi sulle sponde e sulle vegetazioni ripariali sulla disponibilità delle tane utilizzate dalle lontre come rifugi e per l'allevamento dei piccoli (sulla rilevanza della distruzione dell'*habitat* ripariale come una delle minacce aventi maggiore rilevanza per la specie, cfr. piano nazionale per la conservazione della lontra, con particolare riferimento all'allegato IX, e la relazione della responsabile per l'IUCN dell'*Otter Specialist Group*).

Si deve poi convenire che in le parti ricorrenti che le carenze in esame risultano accentuate dal rilievo che sul tratto di fiume compreso tra i Comuni di Palena e Lama dei Peligni sono presenti altre quattro centrali idroelettriche che captano una significativa quantità di acqua, rendendo liberi solo 11 Km sui venticinque totali. L'intervento in esame, riducendo di altri due Km il corso d'acqua integralmente fruibile, produce un potenziale effetto negativo di carattere cumulativo, necessitante di un'indagine oculata in merito

all'integrità del sito al fine di garantire, ai sensi dell'allegato C della delibera di Giunta regionale 22 marzo 2002, n. 119, avete ad oggetto le *linee guida per la realizzazione della valutazione di incidenza*, la conciliazione tra l'esigenza di garantire la produzione di energia elettrica e la salvaguardia delle risorse naturali.

Le considerazioni svolte in merito alle lacune che inficiano il provvedimento impugnato devono essere estese anche alla mancata considerazione delle incidenze negative del progetto sulle altre specie protette e sui loro *habitat*, posto che il giudizio relativo all'incidenza modesta delle opere e il rinvio alle misure di monitoraggio successivo non risultano sorretti da un'istruttoria e da una motivazione che escludano in modo documentato la sussistenza di pericoli irreversibili a seguito della realizzazione dell'intervento.

3. La fondatezza di tale motivo assorbente implica l'accoglimento del ricorso e l'annullamento, nei sensi specificati, dell'atto impugnato.

Resta salvo il riesercizio del potere amministrativo.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura in dispositivo specificata.

P.Q.M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, definitivamente pronunciando in sede di giurisdizione diretta, accoglie il ricorso n. 223/2013 e il già riunito ricorso n. 247/2013, e, per l'effetto, annulla, nei sensi in motivazione specificati, il provvedimento impugnato, con salvezza degli ulteriori atti amministrativi.

Condanna il Comune di Gessopalena e la società controinteressata Val Gle-

ris s.r.l. al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle due parti ricorrenti, nella misura di euro 4.000//00 (quattromila//00) -oltre IVA, CPA e altri accessori di legge se dovuti- per ciascuna di esse. Compensa le spese per le altre parti del giudizio.

Così deciso in Roma dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2015.

Il Relatore

Il Presidente

(dr. Francesco Caringella)

(dr. Amedeo Franco)

IL CANCELLIERE

Depositata in Cancelleria oggi, ai sensi e per gli effetti di cui art. 183 r. D. 11 dicembre 1984, n. 1775, e 133 c.p.o.

Roma, 11 14 OTT. 2015

IL CANCELLIERE

Copia autentica rilasciata in carta libera e d'associazione dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'Art. 14 della Legge 30 Aprile 1979 n. 103.

ROMA, 19 OTT. 2015

